SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA -

(N. 615)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori OSSICINI, DE CAROLIS, COSTA, PINTO, PITTELLA, CIOCE e SAPORITO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 DICEMBRE 1979 *

Ordinamento della professione di psicologo

Onorevoli Senatori. — Il problema dell'ordinamento in termini legislativi della professione di psicologo è da molto tempo dibattuto nel Paese e in Parlamento.

Nella VI legislatura fu presentato un disegno di legge di iniziativa dei senatori Romagnoli Carettoni Tullia, Costa, Pittella, Rossi Dante, Pinto e Barbera sull'ordinamento della professione di psicologo, per il bisogno di provvedere ad una rapida sistematica regolamentazione della professione per due serie concorrenti di motivi: il precario stato di fatto e il rapido processo di sviluppo della professione stessa.

Tale disegno di legge fu approvato all'unanimità dalla Commissione giustizia del Senato e il suo *iter* fu interrotto per la fine anticipata della legislatura.

Nella VII legislatura fu ripresentato un disegno di legge sull'ordinamento della professione di psicologo di iniziativa dei senatori Pinto, Costa, Pittella, Roccamonte e Giudice. Esso fu approvato all'unanimità sia in Commissioni congiunte (giustizia e sanità) sia in Aula da questo ramo del Parlamento, ma decadde con lo scioglimento anticipato della legislatura.

Le esigenze alle quali venivano incontro i predetti disegni di legge si sono fatte ancor più pressanti e, in certi casi, assolutamente ultimative, tanto che anche alcuni di noi che avevano delle perplessità su alcuni aspetti dei precedenti disegni di legge hanno deciso di firmare l'attuale che, per utilizzare la prevista procedura d'urgenza, ripropone in modo integrale il disegno di legge approvato all'unanimità al Senato nella VII legislatura, nella prospettiva che esso possa esser reso ancor più funzionale e puntuale. Come commento ad esso ci sembra debbano essere riproposti in sostanza i motivi di fondo con i quali i relatori accompagnarono la presentazione in Aula nella passata legislatura del disegno di legge.

Ad una stima prudenziale, circa 10.000 persone in Italia svolgono in modo prevalente o esclusivo un'attività professionale nel campo psicologico: sia come liberi professionisti, sia, soprattutto, come dipendenti, anche di ruolo, di enti pubblici (ospedali psichiatrici, CMPP, CIM, centri di orientamento scolastico professionale, ENPI, Forze armate, amministrazione giudiziaria, trasporti, eccetera) e di aziende private (industriali, commerciali). Accanto a tali operatori professionisti sono da aggiungere gli psicologi dediti all'attività universitaria di insegnamento e di ricerca scientifica.

Tuttavia l'attività psicologica, con le sue gravi responsabilità nel campo sociale, manca ancora di un riconoscimento ufficiale: perciò chiunque può, a suo arbitrio, operare in tale veste, proclamandosi « psicologo ». Assieme al caso-limite di ciarlatani, ben più frequente è il caso di professionisti, qualificati in determinate attività (per esempio assistenziali, sanitarie, educative, sociologiche, giudiziarie), i quali si avventurano o possono essere perfino moralmente costretti a svolgere prestazioni in campo psicologico (trattamento di malattie mentali o psico-somatiche; educazione o rieducazione di casi problematici; orientamento alla scuola o alla professione) senza aver ricevuto un'adeguata formazione scientifica e pratica.

Per tale stato di cose, gli utenti o i datori di lavoro di questi professionisti ai margini della psicologia non sono in grado di valutarne tempestivamente l'adeguatezza ai compiti. Ciò espone ad un grave rischio gli utenti dei servizi, gli imprenditori e la qualità del servizio reso da enti pubblici, e non giova certamente ad uno sviluppo soddisfacente di questa scienza in assoluto ed al confronto internazionale. Bisogna infatti riconoscere che la negligenza, che, per varie ragioni storiche, ancora distingue l'insegnamento e la pratica della psicologia in Italia, è spesso più grave di quella riscontrabile anche nei Paesi del terzo mondo, in quelli ex coloniali, senza alcuna differenza connessa al clima socio-economico e politico.

Il disegno di legge delle passate legislature era stato strutturato sulla base di una proposta della Società italiana di psicologia scientifica: l'organismo rappresentativo degli psicologi italiani.

Il presente disegno di legge, tenendo anche conto delle esperienze e delle discussioni in sede legislativa sull'argomento, vuole, come abbiamo detto, sopperire alla necessità ormai inderogabile di regolare l'esercizio della professione di psicologo: un vuoto legislativo che l'estensione delle attività di psicologo e la richiesta di sempre crescente intervento nel settore rende anacronistico. La situazione di irregolarità attuale, ripetiamo, ha favorito da una parte l'estendersi di fenomeni di intervento non scientifico, costituendo d'altra parte un grosso ostacolo alla qualificazione dell'intervento stesso, nonchè alla formazione di un ambito specifico psicologico nella cui area fino ad ora troppe e troppo diverse figure professionali hanno agito indisturbate, operando troppo spesso al di fuori della psicologia e con gravi pericoli per gli studenti.

Bisogna poi valutare la nuova situazione creatasi dopo l'istituzione dei corsi di laurea di Roma e di Padova e l'immissione, nel 1975, dei primi laureati in psicologia sul mercato del lavoro. Ci sono dei laureati in psicologia, ma non c'è la professione riconosciuta!

La preoccupazione costante dei presentatori di questo disegno di legge è stata comunque quella di non creare un'ulteriore corporazione professionale con la sua etica separata, i suoi arroccamenti difensivi, i suoi organismi di gestione-controllo della categoria. I presentatori sono convinti che tutto il problema degli albi va riveduto.

Per ovviare a questi pericoli i presentatori del disegno di legge della VII legislatura avevano preferito proporre uno schema di legittimazione all'esercizio dell'attività professionale, in fondo impostato su una sorta di automatismo: le condizioni legittimanti l'iscrizione sarebbero determinate, per cui non vi sarebbe bisogno di alcuna discrezionale deliberazione. Nello stesso modo verrebbe regolato il meccanismo di cancellazione dall'albo.

Nell'ampio dibattito avvenuto nel seno delle Commissioni riunite nella passata legislatura è stato però rilevato dal relatore per

la Commissione giustizia, senatore De Carolis, e dal senatore Boldrini Cleto, e successivamente accettato unanimemente, che non era possibile accogliere tali automatismi e che bisognava, oltre che l'albo, prevedere, come nel disegno di legge presentato nella VI legislatura, l'ordine degli psicologi. Il testo approvato in Aula nella VII legislatura, e che noi riproponiamo, teneva conto del dibattito in questione.

Ripresentando questo disegno di legge, in sostanza, si è tenuto conto dei seguenti problemi:

- 1) che è inderogabile necessità dare un riconoscimento giuridico alla professione dello psicologo;
- 2) che oltre alla laurea specifica in psicologia deve essere superato, per l'esercizio di questa professione, uno specifico esame di Stato regolato dalle vigenti norme di legge;
- 3) che anche sulla base delle osservazioni fatte dalla 1ª e dalla 7ª Commissione, deve essere permesso ai laureati in medicina, specie se specializzati in psichiatria o in psicologia, a tutti gli specialisti in psicologia e ai laureati in varie altre facoltà che di fatto esercitino la professione dello psicologo (se hanno operato in enti pubblici) di essere iscritti all'albo e all'ordine degli

psicologi; la soluzione è proposta nell'unico modo possibile, ossia mediante norme transitorie.

Si è infine ovviato nel testo al pericolo che gli psicologi possano esercitare attività mediche di intervento farmacologico e specificamente sanitario.

Rimane perciò inderogabile la necessità, confortata dal voto unanime del Senato, di procedere al riconoscimento giuridico della professione dello psicologo visto che tale professione esiste, esistono specifiche lauree in psicologia ed esistono, tra l'altro, precise norme secondo le quali gli psicologi operanti in enti pubblici, ma non iscritti in albi e ordini professionali, dovrebbero addirittura avere funzioni amministrative! Siamo tutti concordi sul fatto che la politica generale degli ordini e degli albi professionali va rivista, ma nel frattempo, visto che la legge è uguale per tutti, non si può negare la dignità professionale soltanto agli psicologi nè, cosa ancor più importante, si possono negare le indispensabili garanzie ai cittadini loro utenti.

Alla luce di quanto sopra, si propone all'approvazione degli onorevoli senatori questo disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Ammissione all'esercizio della professione di psicologo)

Può esercitare la professione di psicologo chi, ammesso all'esame di Stato per l'esercizio della professione di psicologo, abbia conseguito l'abilitazione all'esercizio di tale professione e sia iscritto nell'apposito albo.

Art. 2.

(Esame di Stato)

L'esame di Stato di cui al precedente articolo si svolgerà secondo le modalità previste dall'articolo 3 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e sarà disciplinato da apposito decreto ministeriale.

Art. 3.

(Titolo per l'ammissione all'esame di Stato)

Il titolo accademico valido per l'ammissione all'esame di Stato è la laurea in psicologia.

Art. 4.

(Esercizio della professione di psicologo)

L'esercizio della professione di psicologo comprende: lo studio, l'approntamento e l'impiego di metodi, tecniche e strumenti psicologici conoscitivi e di intervento individuale e collettivo, ai fini dell'orientamento scolastico e professionale, della psicoprofilassi, della psicodiagnostica, di attività di sostegno e rieducazione psicologica, dell'inserimento sociale degli handicappati, della consultazione psicologica su problemi familiari, della comunicazione, organizzazione e sviluppo sociale, nonchè l'insieme di tutti i servizi all'individuo e alla collettività e agli organismi sociali relativi all'ambito di applicazione della psicologia.

Art. 5.

(Segreto professionale)

Il professionista iscritto all'albo è soggetto alla disciplina stabilita dall'articolo 622 del codice penale.

Art. 6.

(Condizioni per l'iscrizione all'albo)

Per essere iscritti all'albo è necessario:

- a) essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato con cui esista trattamento di reciprocità;
- b) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per delitti che comportano l'interdizione dalla professione;
- c) essere in possesso della abilitazione all'esercizio della professione;
- d) avere la residenza in Italia o, per i cittadini italiani residenti all'estero, dimostrare di risiedere all'estero al servizio, in qualità di psicologi, di enti o imprese nazionali che operano fuori del territorio dello Stato.

Art. 7.

(Modalità di iscrizione nell'albo)

Per l'iscrizione nell'albo l'interessato inoltra domanda in carta da bollo al consiglio dell'ordine, allegando il documento attestante il possesso del requisito di cui alla lettera c) dell'articolo 6, la ricevuta del versamento della tassa di iscrizione, della tassa di concessione governativa nella misura prevista dalle vigenti disposizioni per le iscrizioni negli albi professionali, nonchè l'eventuale documentazione di cui all'articolo precedente.

Per l'accertamento della data e del luogo di nascita, nonchè dei requisiti di cui alle lettere a), b) e d) dell'articolo 6, il consiglio dell'ordine provvede d'ufficio, a norma degli articoli 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

I pubblici impiegati comprovano i requisiti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 6

mediante certificazione dell'amministrazione da cui dipendono, attestante la loro qualifica. Essi debbono altresì provare se è loro consentito l'esercizio della libera professione.

Ove tale esercizio sia precluso, accanto al loro nominativo, sull'albo viene annotato che non esercitano, con indicazione del motivo.

Art. 8.

(Iscrizione)

Il consiglio dell'ordine delibera nel termine di due mesi dalla data di presentazione della domanda di iscrizione; la relativa decisione, adottata su relazione di un membro del consiglio, è motivata.

Art. 9.

(Anzianità di iscrizione nell'albo)

L'anzianità d'iscrizione è determinata dalla data della relativa deliberazione.

L'iscrizione nell'albo avviene secondo l'ordine cronologico della deliberazione.

L'albo reca un indice alfabetico che riporta il numero d'ordine di iscrizione.

Art. 10.

(Cancellazione dall'albo)

Il consiglio dell'ordine, d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero, pronuncia la cancellazione dall'albo:

- 1) nei casi di rinuncia dell'iscritto;
- 2) nei casi di incompatibilità;
- 3) quando sia venuto a mancare uno dei requisiti di cui alle lettere a), b) e d) dell'articolo 6 salvo che, nel caso di trasferimento della residenza all'estero, l'iscritto venga esonerato da tale requisito.

Il consiglio dell'ordine pronuncia la cancellazione dopo aver sentito l'interessato, tranne che nel caso di irreperibilità o in quello previsto dal numero 1) del comma precedente.

Art. 11.

(Trasmissione dell'albo)

L'albo è trasmesso in copia, a cura del consiglio dell'ordine, al Ministero di grazia

e giustizia, ai presidenti ed ai procuratori generali delle corti di appello e al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

Art. 12.

(Ordine nazionale degli psicologi)

Gli iscritti all'albo costituiscono l'ordine nazionale degli psicologi.

Art. 13.

(Consiglio dell'ordine)

Il consiglio dell'ordine ha sede in Roma ed è composto di nove membri, eletti tra gli iscritti nell'albo, a norma degli articoli seguenti. Esso dura in carica tre anni dalla data di insediamento. Ciascuno dei membri non è eleggibile per più di due volte consecutive.

Il consiglio dell'ordine esercita le seguenti attribuzioni, oltre a quelle demandategli da altre norme:

- a) elegge, nel suo seno, il presidente del consiglio dell'ordine;
- b) propone e tiene aggiornato un codice deontologico, vincolante per tutti gli iscritti, che viene approvato per referendum dagli stessi;
- c) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione;
- d) cura la tenuta dell'albo e provvede alle iscrizioni e cancellazioni, ne cura la revisione almeno ogni due anni;
- e) vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette a impedire l'esercizio abusivo della professione;
- f) presi gli opportuni contatti con enti pubblici addetti alla formazione specifica, si pronuncia sulla adeguatezza scientificoprofessionale di istituzioni non pubbliche di formazione professionale;
 - g) adotta provvedimenti disciplinari;
- h) provvede, se richiesto, ad esprimere pareri circa la liquidazione degli onorari;
- i) provvede all'amministrazione dei beni di pertinenza dell'ordine nazionale e com-

pila annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo:

l) stabilisce, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese per il funzionamento dell'ordine, con deliberazione da approvarsi dal Ministro di grazia e giustizia, la misura del contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti nell'albo, nonchè della tassa per il rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari.

Art. 14.

(Attribuzioni del presidente del consiglio dell'ordine)

Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme. Egli, inoltre, rilascia i certificati e le at-

testazioni relative agli iscritti.

Art. 15.

(Riunioni del consiglio dell'ordine)

Il consiglio dell'ordine è convocato dal presidente ogni volta che se ne presenti la necessità o quando sia richiesto da almeno quattro dei suoi membri, o almeno da un terzo degli iscritti all'albo; comunque almeno una volta ogni sei mesi. Il verbale della riunione non ha carattere riservato, è redatto dal segretario sotto la direzione del presidente ed è sottoscritto da entrambi.

Art. 16.

(Comunicazioni delle decisioni del consiglio dell'ordine)

Le decisioni del consiglio dell'ordine sulle domande di iscrizione e in materia di cancellazione dall'albo sono notificate entro venti giorni all'interessato e al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

In caso di irreperibilità, la comunicazione avviene mediante affissione del provvedimento per dieci giorni nella sede del consiglio dell'ordine ed all'albo del comune di ultima residenza dell'interessato.

Art. 17.

(Scioglimento del consiglio dell'ordine)

Il consiglio dell'ordine, se non è in grado di funzionare, se chiamato all'osservanza dei propri doveri persiste nel violarli, ovvero se ricorrono altri gravi motivi, può essere sciolto. Inoltre viene sciolto su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo degli appartenenti all'ordine o di almeno cinque dei nove componenti il consiglio.

In caso di scioglimento del consiglio dell'ordine, le sue funzioni sono esercitate da un commissario straordinario il quale dispone, entro novanta giorni dalla data dello scioglimento, la convocazione dell'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio.

Lo scioglimento del consiglio dell'ordine e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Il commissario ha la facoltà di nominare, tra gli iscritti nell'albo, un comitato di non meno di due e non più di sei membri, uno dei quali con funzioni di segretario, che lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 18.

(Ricorsi avverso le deliberazioni del consiglio dell'ordine ed in materia elettorale)

Le deliberazioni del consiglio dell'ordine in materia di iscrizione o cancellazione dall'albo, quelle in materia disciplinare e di eleggibilità, nonchè i risultati elettorali, possono essere impugnate dagli interessati o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma, con ricorso alla sezione specializzata costituita presso il tribunale di Roma.

Art. 19.

(Termini del ricorso)

I ricorsi previsti dall'articolo precedente sono proposti entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato o dalla proclamazione degli eletti.

I ricorsi in materia elettorale non hanno effetto sospensivo.

Art. 20.

(Decisioni sulle impugnazioni delle deliberazioni del consiglio dell'ordine)

La sezione specializzata presso il tribunale di Roma è costituita dal collegio, integrato da due psicologi, iscritti all'albo, eletti per ogni triennio dall'assemblea dell'ordine.

Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero e l'interessato.

L'appello avverso la sentenza del tribunale è deciso, con l'osservanza delle medesime forme, dalla sezione specializzata costituita presso la corte d'appello di Roma il cui collegio è integrato da quattro psicologi nominati a norma del secondo comma.

Art. 21.

(Elezione del consiglio dell'ordine)

L'elezione del consiglio dell'ordine si effettua nei trenta giorni precedenti la scadenza del consiglio in carica e la data è fissata dal presidente del consiglio uscente.

Il consiglio dell'ordine uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio.

Gli iscritti nell'albo esercitano il diritto di voto presso il seggio istituito nella sede del consiglio dell'ordine.

L'avviso di convocazione è spedito a tutti gli iscritti per posta raccomandata o consegnato a mano con firma di ricezione, almeno quindici giorni prima.

L'avviso di convocazione, che è comunicato al Ministro di grazia e giustizia, contiene l'indicazione del luogo, del giorno e delle ore di inizio e chiusura in prima e seconda convocazione.

La seconda convocazione è fissata a non meno di cinque giorni dalla prima.

L'elettore viene ammesso a votare previo accertamento della sua identità personale mediante l'esibizione di un documento di identificazione ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio.

L'elettore, ritirata la scheda, la compila in segreto e la riconsegna chiusa al presi-

dente del seggio il quale la depone nell'urna.

Dell'avvenuta votazione è presa nota da parte di uno scrutatore, il quale appone la propria firma accanto al nome del votante nell'elenco degli elettori.

È ammessa la votazione mediante lettera. L'elettore chiede alla segreteria del consiglio dell'ordine la scheda all'uopo timbrata e la fa pervenire prima della chiusura delle votazioni al presidente del seggio in busta sigillata sulla quale sono apposte la firma del votante, autenticata dal sindaco o dal notaio, e la dichiarazione che la busta contiene la scheda di votazione; il presidente del seggio, verificata e fatta constatare l'integrità, apre la busta, ne estrae la relativa scheda senza dispiegarla e, previa apposizione su di essa della firma di uno scrutatore, la depone nell'urna.

La votazione si svolge pubblicamente e senza interruzione. Viene chiusa, in prima convocazione, qualora abbia votato almeno un terzo degli aventi diritto.

In caso contrario, sigillate le schede in busta, il presidente rinvia alla seconda convocazione. In tal caso la votazione è valida qualora abbia votato almeno un quinto degli aventi diritto.

Art. 22.

(Elenco degli elettori - Seggio elettorale)

Trenta giorni prima dell'inizio delle operazioni elettorali, il presidente del consiglio dell'ordine dispone la compilazione di un elenco degli iscritti nell'albo.

L'elenco contiene per ciascun elettore: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e numero d'ordine di iscrizione nell'albo, nonchè, per i sospesi dall'esercizio professionale, la relativa indicazione. Il seggio, a cura del presidente del consiglio dell'ordine, è istituito in un locale idoneo ad assicurare la segretezza del voto e la visibilità dell'urna durante le operazioni elettorali.

Art. 23.

(Composizione del seggio elettorale)

Il presidente del consiglio dell'ordine, il commissario, o, per la prima elezione, l'iscritto più anziano presente, prima di iniziare la votazione, sceglie fra gli elettori presenti: il presidente del seggio, il vice presidente e due scrutatori.

Il segretario del consiglio dell'ordine esercita le funzioni di segretario del seggio; in caso di impedimento è sostituito da un consigliere scelto dal presidente del consiglio dell'ordine.

Durante la votazione è sufficiente la presenza di tre componenti dell'ufficio elettorale.

Art. 24.

(Votazione)

Le schede per la prima e la seconda convocazione sono predisposte in un unico modello, con il timbro dell'ordine degli psicologi. Esse, con l'indicazione della convocazione cui si riferiscono, immediatamente prima dell'inizio della votazione, sono firmate all'esterno da uno degli scrutatori, in un numero corrispondente a quello degli aventi diritto al voto.

Qualora le elezioni dei componenti del consiglio dell'ordine e dei membri che debbono integrare le sezioni specializzate costituite presso il tribunale e la corte d'appello di Roma si svolgano contemporaneamente, le relative schede sono di colore diverso.

L'elettore non può votare per un numero di candidati superiore alla metà di quelli da eleggere. Eventuali arrotondamenti sono calcolati per eccesso.

La carica di membro del consiglio dell'ordine e la funzione di membro delle sezioni specializzate costituite presso il tribunale e la corte d'appello di Roma di cui all'articolo 20 sono tra loro incompatibili.

In caso di contemporaneità delle stesse, l'interessato esercita il diritto di opzione.

Art. 25.

(Comunicazioni dell'esito delle elezioni)

Il presidente del seggio comunica al Ministro di grazia e giustizia ed al consiglio dell'ordine i nominativi degli eletti e provvede alla pubblicazione della graduatoria e dei nomi degli eletti mediante affissione nella sede del consiglio dell'ordine.

I risultati delle elezioni sono, inoltre, comunicati al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

Art. 26.

(Adunanza del consiglio dell'ordine - Cariche)

Il Ministro di grazia e giustizia, entro venti giorni dalla proclamazione, ne dà comunicazione ai componenti eletti del consiglio dell'ordine e li convoca per l'insediamento.

La riunione è presieduta dal consigliere più anziano per età e procede all'elezione di un presidente, un vice presidente, un segretario ed un tesoriere.

Per la convalida delle adunanze del consiglio dell'ordine, occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Se il presidente e il vice presidente sono assenti o impediti, ne fa le veci il membro più anziano per età.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta di voti e il presidente vota per ultimo.

In caso di parità dei voti prevale, in materia disciplinare, l'opinione più favorevole all'incolpato e, negli altri casi, il voto del presidente.

I componenti eletti che sono venuti a mancare per qualsiasi causa sono sostituiti dai candidati, compresi nella graduatoria, che, per minor numero di voti ricevuti, seguono immediatamente nell'ordine. Qualora venga a mancare la metà dei consiglieri si procede a nuove elezioni.

La stessa procedura viene seguita per i membri che integrano il collegio giudicante delle sezioni specializzate costituite presso il tribunale e la corte d'appello di Roma.

Art. 27.

(Annullamento della elezione dei membri del consiglio dell'ordine - Sostituzione -Rinnovo della elezione)

La sezione specializzata costituita presso il tribunale di Roma di cui all'articolo 20, ove accolga un ricorso proposto contro la elezione di singoli componenti del consiglio dell'ordine, invita detto consiglio a provvedere alla sostituzione, chiamando a succedere a detti componenti, secondo l'ordine di graduatoria di cui all'articolo 25, comma primo, i candidati che seguono nell'ordine gli eletti.

Art. 28.

(Rinnovo delle elezioni del consiglio dell'ordine)

La sezione specializzata costituita presso il tribunale di Roma di cui all'articolo 20, ove accolga un ricorso che investe l'elezione di tutto il consiglio dell'ordine, provvede a darne immediata comunicazione al consiglio stesso e al Ministro di grazia e giustizia. Il Ministro di grazia e giustizia nomina un commissario straordinario e trasmette copia del relativo decreto al consiglio dell'ordine ed al commissario stesso.

Il commissario straordinario provvede ai sensi dell'articolo 21 alla convocazione degli elettori per la rinnovazione del consiglio con le modalità previste dalla presente legge, in quanto applicabili.

Art. 29.

(Sanzioni disciplinari)

All'iscritto nell'albo che si renda colpevole di abuso o mancanza nell'esercizio della professione o che comunque si comporti in modo non conforme alla dignità o al decoro professionale, può essere inflitta, a seconda della gravità del fatto, una delle seguenti sanzioni disciplinari:

- 1) avvertimento;
- 2) censura;
- 3) sospensione dall'esercizio professionale per un tempo non superiore ad un anno:
 - 4) radiazione.

— 15 —

Oltre i casi di sospensione dall'esercizio professionale previsti dal codice penale, importa la sospensione dall'esercizio professionale la morosità per oltre due anni nel pagamento dei contributi dovuti all'ordine. In tale ipotesi la sospensione non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del presidente del consiglio dell'ordine, quando l'iscritto dimostra di aver corrisposto le somme dovute.

La radiazione è pronunciata di diritto quando l'iscritto, con sentenza passata in giudicato, è stato condannato a pena detentiva non inferiore a due anni per reato non colposo.

Chi è stato radiato può, a domanda, essere di nuovo iscritto:

- a) nel caso di cui al precedente comma, quando ha ottenuto la riabilitazione giusta le norme del codice di procedura penale;
- b) negli altri casi, quando sono decorsi due anni dalla cancellazione.

Nel caso in cui la domanda non sia accolta, l'interessato può ricorrere in conformità dell'articolo 18 della presente legge.

Art. 30.

(Procedimento disciplinare)

Il consiglio dell'ordine inizia il procedimento disciplinare d'ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza la notifica all'incolpato dell'accusa mossagli, con l'invito a presentarsi, in un termine che non può essere inferiore a trenta giorni, innanzi al consiglio dell'ordine per essere sentito nelle sue discolpe.

Le deliberazioni sono notificate entro venti giorni all'interessato e al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

In caso di irreperibilità, le comunicazioni di cui ai due commi precedenti avvengono mediante affissione del provvedimento per dieci giorni nella sede del consiglio dell'ordine e all'albo del comune dell'ultima residenza dell'interessato.

Art. 31.

(Tariffe professionali)

La tariffa professionale degli onorari massimi e minimi e delle indennità ed i criteri per il rimborso delle spese agli psicologi sono stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, su proposta del consiglio dell'ordine.

Art. 32.

(Vigilanza del Ministro di grazia e giustizia)

Il Ministro di grazia e giustizia esercita l'alta vigilanza sull'ordine nazionale degli psicologi.

NORME TRANSITORIE

Art. 33.

(Iscrizione all'albo)

Fino a quando non saranno emanate disposizioni sull'esame di Stato, l'iscrizione all'albo è consentita ai laureati in psicologia.

Parimenti l'iscrizione può essere concessa, su domanda:

- a) ai laureati in medicina e chirurgia specializzati in psichiatria;
- b) ai possessori di un diploma di specializzazione universitaria in psicologia o in uno dei suoi rami, conseguito dopo un corso di specializzazione o di perfezionamento triennale:
- c) ai laureati in discipline diverse dalla psicologia, che documentino di aver esercitato con continuità attività che forma oggetto della professione di psicologo, presso enti o istituzioni pubbliche, per almeno cinque anni dopo la laurea.